DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/74 DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 2016

che introduce un marcatore fiscale comune per i gasoli e il petrolio lampante

[notificata con il numero C(2016) 7546]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 95/60/CE del Consiglio, del 27 novembre 1995, sulla marcatura fiscale dei gasoli e del petrolio lampante ([1]), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Ai fini del buon funzionamento del mercato interno e in particolare per prevenire l'evasione fiscale, la direttiva 95/60/CE prevede un sistema comune di marcatura per l'identificazione dei gasoli di cui al codice 2710 00 69 della nomenclatura combinata (NC) e del petrolio lampante di cui al codice NC 2710 00 55, immessi in consumo in esenzione o ad aliquote d'accisa ridotte. Il primo codice è stato suddiviso nei codici NC 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17 e 2710 20 19, in base al tenore di zolfo dei gasoli e alla presenza di biodiesel, e il secondo codice è stato trasposto nel codice NC 2710 19 25 ([2]).

(2) La decisione di esecuzione 2011/544/UE della Commissione ([3]) ha scelto il prodotto indicato con il nome scientifico N-etil-N-[2-(1-isobutossietossi)etil]-4-(fenilazo)anilina (Solvent Yellow 124) come marcatore fiscale comune ai sensi della direttiva 95/60/CE sulla marcatura dei gasoli e del petrolio lampante ai quali non sia stata applicata l'aliquota normale dell'accisa in vigore per tali oli minerali usati come carburante.

(3) L'articolo 2 della decisione di esecuzione 2011/544/EU stabilisce che la decisione è riesaminata al più tardi entro il 31 dicembre 2016 alla luce degli sviluppi tecnici nel campo dei sistemi di marcatura, tenendo conto della necessità di combattere l'utilizzo fraudolento di oli minerali esentati o assoggettati ad aliquote d'accisa ridotte.

(4) Nell`ambito del processo di revisione, la Commissione ha lanciato un invito a manifestare interesse a presentare prodotti idonei all'uso come marcatori fiscali per i gasoli e il petrolio lampante ([4]). La Commissione cerca di identificare una sostanza di marcatura che ottenga risultati migliori con riguardo a una serie di criteri predefiniti rispetto alla sostanza attualmente in uso.

(5) Dal momento che il processo di revisione non è ancora completo, è opportuno continuare a utilizzare il Solvent Yellow 124 come marcatore fiscale comune ai sensi della direttiva 95/60/CE, alle condizioni stabilite in tale direttiva.

(6) La presente decisione non esonera alcuna impresa dagli obblighi di cui all'articolo 102 del trattato.

(7) Occorre tener conto delle opportunità offerte dagli sviluppi scientifici futuri, stabilendo un termine per il riesame della presente decisione.

([1]) GU L 291 del 6.12.1995, pag. 46.
([2]) I codici della nomenclatura combinata sono quelli del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1754 della Commissione, del 6 ottobre 2015, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 285 del 30.10.2015, pag. 1).
([3]) Decisione di esecuzione 2011/544/UE della Commissione, del 16 settembre 2011, relativa all'introduzione di un marcatore fiscale comune per i gasoli e il petrolio lampante (GU L 241 del 17.9.2011, pag. 31).
([4]) GU C 299 dell'11.9.2015, pag. 28.